



COMUNE DI BUDONI

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE

servizisociali@comune.budoni.ot.it - servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it

08020 – Piazza Giubileo n. 1 (SS)

Tel. 0784-844007/0784-843001 – Fax. 0784-844420

ALLEGATO A)

ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 28 DEL 10.8.2017

Art. 1

OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 e regolamentata con le Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale n. 22/27 del 03/05/2017.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali, e nello specifico, è aggiuntiva e complementare rispetto alla misura di contrasto alle povertà nazionale, introdotta dall'articolo 1, comma 387 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e denominata Sostegno all'Inclusione Attiva (S.I.A).

Art. 2

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

La Regione autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione ha istituito con L.R. 2 agosto 2016, n. 16, il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionato allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva previsto nel "patto d'inclusione" firmato dal destinatario della misura.

Art. 3

AMMONTARE DEL SUSSIDIO

Gli importi del R.E.I.S. sono definiti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano da un minimo di Euro 200 ad un massimo di Euro 500 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata.

Più specificamente l'ammontare del beneficio è stabilito dalla RAS così come segue:

Numero dei componenti	Ammontare massimo del beneficio economico mensile
1	€ 200,00
2	€ 300,00
3	€ 400,00
4 e più	€ 500,00

Tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per i nuclei familiari già beneficiari del Sostegno all'Inclusione Attiva nazionale (SIA). I beneficiari del SIA, pertanto, percepiranno un contributo pari alla differenza tra l'importo massimo erogabile a titolo di REIS e il beneficio mensile concesso loro a titolo di SIA, al lordo delle eventuali decurtazioni derivanti dalla titolarità di altri benefici economici, così come rilevabili dal sito INPS.

Il sussidio monetario come sopra stabilito viene erogato solo nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva oggetto del "patto d'inclusione" firmato dal destinatario della misura non preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse diverse da quelle stanziare per il REIS (es. Bandi comunitari).

Art. 4

DURATA DELL'INTERVENTO

La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la durata del progetto d'inclusione attiva così come stabilita dal Servizio Sociale del Comune di residenza. Il beneficio verrà concesso per un periodo di durata variabile e per un massimo di dodici mesi.

Art. 5

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La richiesta del beneficio è presentata al Comune di Budoni da un componente il nucleo familiare mediante modulo di domanda redatto in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà appositamente predisposto.

Non devono presentare istanza i nuclei che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, hanno già inoltrato domanda per la Carta SIA. Per tali casi, il Comune procederà d'Ufficio all'eventuale ammissione al beneficio.

Nel caso di nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso alla Carta SIA, la medesima domanda verrà utilizzata per l'accesso ad entrambi i benefici (SIA e REIS).

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, mentre acquisirà da INPS le ulteriori verifiche, inserendo, la domanda sulla piattaforma Carta SIA.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di protezione internazionale;
- b. essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda (*L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 2 "Requisiti e condizioni di accesso"*). Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (*L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso"*).

Il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. presenza di un componente di età minore di anni 18;
- b. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- c. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;
- d. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (così come risultante dai registri anagrafici dell'Ente);
- e. famiglie composte anagraficamente da 5 persone o più (risultante da stato di famiglia);

- f. famiglie composte da uno o più persone over 50 (di età superiore a 50 anni) con figli a carico disoccupati;
- g. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- h. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Requisiti concernenti la condizione economica:

- a. ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE inferiore o uguale a euro 5.000;
- b. in caso di presenza nel nucleo di un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni;
- c. in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario;
- d. in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest'ultimo;
- e. l'INPS e il Comune di residenza non procederanno alla valutazione della presente domanda in assenza di un'attestazione ISEE in corso di validità;
- f. in caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata;
- g. in caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione;
- h. in caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare al Comune il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività;
- i. nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 800 euro mensili; tale importo è elevato ad euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- j. nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- k. nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti;
- l. cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse in graduatoria.

Art. 6

CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

La Regione Sardegna, con le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”, approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017, ha definito le seguenti priorità di assegnazione, nel limite delle somme a disposizione del Comune di residenza dei richiedenti:

- 1) nuclei familiari beneficiari di Carta SIA, a cui verrà riconosciuta la sola integrazione economica mensile definita dalla seguente Tabella 2:

Tabella 2.

Numero Componenti	Valore Carta SIA*	REIS ad integrazione	Contributo Totale
1	80 euro	120 euro	200 euro
2	160 euro	140 euro	300 euro
3	240 euro	160 euro	400 euro
4	320 euro	180 euro	500 euro
5 e più	400 euro	100 euro	500 euro

*Il valore della Carta SIA è aumentato di 80 euro nel caso di nuclei “mono genitoriali” con figli minori, con corrispondente detrazione dal Valore REIS ad integrazione. Rimane salvo il valore totale del contributo.

I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine decrescente di punteggio ottenuto a seguito dell’istruttoria INPS (punteggi da 100 a 25), per l’assegnazione della Carta SIA.

Insieme ai suddetti beneficiari, verranno inseriti in graduatoria i nuclei familiari in possesso di tutti i requisiti di accesso alla Carta SIA, a cui INPS ha rigettato l’istanza per la fruizione di altri trattamenti economici per un importo superiore a 600 euro e inferiore o uguale a 800 euro.

- 2) i nuclei familiari in possesso di tutti i requisiti di accesso alla Carta SIA, a cui INPS ha rigettato l’istanza per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto dalle vigenti normative o per la fruizione di altri trattamenti economici per un importo superiore a 600 euro e inferiore a 800.

I suddetti nuclei familiari saranno graduati in relazione al punteggio ottenuto a seguito dell’istruttoria INPS (punteggi da 24 a 0).

I Requisiti di accesso alla Carta SIA sono analiticamente descritti nell’allegato 1 al presente Avviso. Dopo i nuclei familiari di cui ai Punti precedenti da 1 a 2, verranno ammessi in graduatoria, per valori decrescenti di Punteggio assegnato da INPS, le famiglie aventi tutti i requisiti di accesso al SIA ad eccezione del parametro afferente la composizione del nucleo familiare, con le seguenti priorità:

- 3) famiglie anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 4) famiglie formate da 5 persone e più;
- 5) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 6) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 7) famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

8) Dopo i suddetti nuclei familiari, verranno ulteriormente inseriti in graduatoria, per punteggi decrescenti assegnati da INPS, i nuclei in possesso di tutti i requisiti previsti dal SIA, ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

9) Da ultimo, verranno posposti in graduatoria, per valori decrescenti di punteggio assegnato da INPS, ciascuna tipologia di nuclei familiari di cui ai Punti da 3 a 7, ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

In caso di pari punteggio assegnato da INPS, per ciascuna tipologia di priorità sopra definita, per il miglior posizionamento in graduatoria, verrà utilizzato il valore ISEE minore.

L'accesso al beneficio avverrà secondo le priorità sopra indicate e secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Budoni dalla Regione Sardegna. Si potrà procedere all'eventuale scorrimento della graduatoria dei beneficiari in caso di ulteriori risorse economiche trasferite dalla Ras per la medesima finalità.

Art. 7

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere consegnata direttamente o spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di Budoni oppure trasmessa al seguente indirizzo di PEC del Comune protocollo@pec.comune.budoni.ot.it entro e non oltre il 30.09.2017.

Il modulo di domanda (Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), è disponibile presso le sedi di Servizio Sociale e sul sito internet del Comune di Budoni

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal beneficio. È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata all'Ufficio Protocollo.

Nell'ipotesi in cui il requisito per l'accesso al beneficio consegua alla presenza nel nucleo di una donna in stato di gravidanza accertata si precisa che la domanda potrà essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto e che alla stessa dovrà essere allegata documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La domanda compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria con indicazione del numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento.

Art. 8

PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO

L'erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del servizio sociale comunale, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione. Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare.

Possono, a titolo esemplificativo, essere previste le seguenti misure:

- a) servizio civico comunale, realizzato attraverso le modalità descritte al successivo art. 9; accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata; (servizio civico, tirocinio di inclusione , borse lavoro)
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

In particolare, i nuclei familiari percettori del reddito di inclusione sociale:

- a) partecipano ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate del servizio sociale comunale in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione, individuate per il tramite delle relative equipe multidisciplinari ed esplicitate nei piani personalizzati di superamento della condizione di povertà;
- b) se minori, frequentano, fino al compimento dei 18 anni, la scuola;
- c) non rifiutano, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale e congrue ai sensi della normativa vigente.

In ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatti salvi gli eventuali progetti già predisposti in favore dei beneficiari di Carta SIA.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Il contributo economico mensile verrà erogato per l'intera durata del Progetto di inclusione per periodi che potrebbero essere anche inferiori ai 12 mesi.

Il contributo non sarà assegnato nel caso in cui siano previsti all'interno del Progetto di Inclusione attiva altre somme finanziate con risorse diverse dal REIS (esempio somme PON Inclusione).

Sono "esonerati" alla adesione ad un percorso di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997.

Art. 9

SERVIZIO CIVICO COMUNALE

Il Servizio Civico costituisce una forma di assistenza economica che persegue la finalità di promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria delle persone che versano in stato di difficoltà economica. I cittadini ammessi al Servizio Civico saranno destinati, in ambito comunale, a svolgere i servizi di utilità collettiva enunciati nelle seguenti categorie:

A): in attività di segreteria e accoglienza da espletarsi presso servizi e uffici comunali, associazioni cooperative sociali e ditte;

B): in attività di utilità sociale nei servizi di custodia, vigilanza, pulizia, piccole manutenzioni di strutture pubbliche, servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e ambiente, cantieri edili comunali per la realizzazione di piccole infrastrutture (quali marciapiedi e lavori di ordinaria manutenzione);

C): Pulizia di locali adibiti a servizio pubblico. Attività di cura e assistenza a persone disabili e/o anziane e assistenza generica rivolta a categorie di persone svantaggiate.

Il progetto prevede la sottoscrizione da parte del beneficiario di un disciplinare per lo svolgimento di attività che includono impegni volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione da svolgersi direttamente o per conto dell'Amministrazione Comunale presso Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali o Ditte.

Il Servizio Civico comunale si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato, pertanto non si configura come lavoro dipendente o autonomo. L'attività sarà calibrata in termini orari in base all'entità del contributo spettante a ciascun beneficiario e sarà remunerata in relazione alle ore effettivamente rese, considerando un costo orario pari ad € 7,50. Tutte le assenze di qualsiasi natura, ivi comprese quelle per malattia, non saranno considerate ai fini del raggiungimento del monte ore lavorative previsto nel progetto. I periodi di assenza, computati nell'arco del periodo lavorativo non potranno essere superiori ai 10 giorni, con l'esclusione di eventuali assenze per malattia, debitamente certificate, dal computo di cui sopra.

Art. 10

ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO E MODALITA' DI EROGAZIONE

A seguito della definizione dei Progetti di Inclusione attiva, in ordine di graduatoria come sopra definita, per ogni nucleo familiare verrà impegnata una somma corrispondente al valore mensile del beneficio moltiplicata per il numero di mesi del progetto di inclusione.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili, da parte del Comune di residenza, rispetto ai singoli impegni di spesa come definiti al precedente articolo.

Al fine di rendere compatibili i principi e i criteri di erogazione della Carta SIA con l'erogazione del REIS, bimestralmente, in modo corrispondente alle modalità di erogazione delle somme Carta SIA,

verranno verificati i criteri di ammissione al beneficio, con la eventuale revoca o ridefinizione delle somme da versare.

Il beneficio verrà erogato per ogni singolo bimestre successivo alla data di presentazione dell'istanza (luglio/agosto, settembre/ottobre, novembre/dicembre) e a seguire in base alla disponibilità economica dell'Ente.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, bimestralmente, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, a nuovi nuclei familiari, con le medesime modalità di cui all'articolo 6.

Art. 11

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di accesso di cui all'art. 5.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art.12

ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Budoni mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria.

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art. 6 del presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione di parte del Codice Fiscale del richiedente, della fascia di priorità (da 1 a 9), del parametro di graduazione (punteggio INPS e, eventuale, ISEE), della somma mensile REIS "assegnabile", nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 13

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio, oltre alle domande incomplete così come indicato all'art. 7, coloro che:

- 1) rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- 2) hanno presentato domanda incompleta o irregolare;
- 3) risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 4) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di accesso al beneficio;
- 5) rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art. 8 concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti;
- 6) facciano un uso distorto del contributo economico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

Art. 14

VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 15

RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Art. 16

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e

utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Budoni

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 17

PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio On Line dell'Ente

Art. 18

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Servizio Sociale del Comune di Budoni, negli orari e giorni di apertura al pubblico, oppure contattando telefonicamente l'Ufficio Servizio Sociale al n° 0784.844007

Art. 19

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Il Responsabile del Settore Area LL.PP.

(Geom. Massimo Maccioni)

Documento informatico **firmato digitalmente ai sensi del**
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate